XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 22244

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

## FORCINITI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BRESCIA, CORNELI, ELISA TRIPODI

Modifica all'articolo 72 della Costituzione concernente la maggioranza necessaria per l'approvazione delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 7 novembre 2019

Onorevoli Colleghi! — Le leggi elettorali, che definiscono il meccanismo attraverso cui si assegnano i seggi in Parlamento, non contengono solo disposizioni tecniche, ma sono portatrici, in concreto, di possibili alterazioni — anche significative — degli equilibri politici e dell'andamento delle legislature.

Negli ultimi anni si è diffusa quella che non può che essere definita una prassi negativa, a parere dei proponenti: quella di modificare le leggi elettorali proprio in prossimità degli appuntamenti elettorali. Ciò non rende giustizia ad una democrazia che voglia definirsi compiuta, perché le regole del grande « gioco » democratico non possono essere di certo piegate e plasmate sulla base delle convenienze elettorali della maggioranza di turno.

Peraltro, la tendenza ad approvare leggi elettorali « a colpi di maggioranza » ha abbassato significativamente il livello della qualità del prodotto legislativo finale, con il risultato che, nell'ultimo decennio, sono state approvate in via definitiva due leggi elettorali successivamente dichiarate incostituzionali dalla Consulta.

Addirittura, la legge elettorale nota come « Porcellum » (legge n. 270 del 2005), approvata nel 2005 e poi applicata nelle elezioni politiche del 2006, del 2008 e del 2013, è stata dichiarata incostituzionale nel 2014, con il paradosso che un Parlamento eletto attraverso una legge incostituzionale si è trovato, di fatto, costretto a mettere nuovamente mano alla disciplina elettorale, producendo a sua volta una nuova legge elettorale (il cosiddetto « Italicum »,

XVIII LEGISLATURA A.C. 2244

legge n. 52 del 2015), anch'essa dichiarata parzialmente incostituzionale.

Tutto ciò ha minato inevitabilmente le fondamenta della credibilità delle istituzioni democratiche e ha contribuito ad alimentare un clima di delegittimazione del Parlamento sovrano e, più in generale, di disaffezione verso la politica e la partecipazione democratica.

Pertanto, con la presente proposta di legge costituzionale – che modifica l'articolo 72 della Costituzione – si prevede che le leggi elettorali siano approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Tale modifica, se approvata, consentirebbe l'effettiva e ampia convergenza sulle regole della competizione elettorale, le quali diventerebbero, dunque, realmente patrimonio comune dei cittadini e delle forze parlamentari che li rappresentano, senza più costituire esclusivo appannaggio della maggioranza di volta in volta prevalente.

XVIII LEGISLATURA A.C. 2244

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono deliberate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni loro articolo e nella votazione finale ».



18PDL0082210\*